




COMUNE DI MISILMERI
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Piazza Comitato 1860 n. 26 – 90036 Misilmeri

ACCORDO QUADRO

“ LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE”.



SCHEMA CONTRATTO

SCHEMA CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

“ LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE”.

L'anno il giorno del mese diin
presso la sede municipale del Comune di Misilmeri, sita in Piazza Comitato 1860 n. 26
sono comparsi i sigg.:

il _____ nella sua qualità di Responsabile dell'Area 5 LLPP e manutenzioni
del Comune di Misilmeri, domiciliato per la carica in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, che
nel prosieguo sarà identificato quale “Stazione appaltante”;

il sig. _____ nato a _____ il
_____ che interviene nel presente contratto in qualità di _____
dell'impresa _____ con sede in _____, via _____ n.
_____, C.F. _____, P.I. _____, che nel prosieguo sarà
indicato come “Impresa”;

Premesso:

A. che il Comune di Misilmeri intende procedere all'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

B. che la Stazione appaltante aggiudicatrice, ha approvato con determina a contrarre n. 210 del 4.08.2017, a firma del Responsabile dell'Area 5 (che si allega al presente atto sotto la lettera "___"), l'avvio della procedura di affidamento, in regime di Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs 50/2016, dell'appalto dei "Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o competenza comunale", ricadenti nel territorio del Comune di Misilmeri, Codice CIG **71691612D0**, per un importo complessivo pari ad Euro € 351000,00 (euro trecentocinquantunomila/00), di cui € 70.000,00 (euro settantamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A.;

C. che l'Amministrazione Comunale di Misilmeri, con bando di gara, che si allega al presente atto sotto la lettera "___", pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Misilmeri dal _____ al _____, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D. Lgs.

50/2016, aggiudicata con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in argomento. Ad esito dell'anzidetta procedura, in conseguenza delle determinazioni assunte dalla Commissione aggiudicatrice, è risultata aggiudicataria provvisoria l'impresa " _____", con sede in _____, Via _____ n. __, con un ribasso percentuale offerto del _____ sull'elenco prezzi posto a base di gara, come si evince dal verbale della Commissione di gara relativo all'aggiudicazione provvisoria del _____ e dal provvedimento di Presa d'atto dell'Aggiudicazione Provvisoria, a firma del Responsabile dell'Area 5, n. _____ del _____, allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere " ___" e " ___";

D. che a seguito delle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, è rimasta aggiudicataria dei lavori l'Impresa con sede in Via, che per le Categorie di Lavoro previste ha offerto in sede di gara il ribasso percentuale pari a (.....), ... e che l'Impresa aggiudicataria è stata ammessa a prestare la garanzia fidejussoria nella misura del% dell'importo di aggiudicazione ai sensi (dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016), pari cioè a €....., vincolata alla validità dell'Accordo Quadro (tre anni);

tutto quanto sopra premesso

tra le parti, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016,

si conviene e si stipula

ART. 1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

La Stazione appaltante e l'Impresa concludono il presente Accordo Quadro della durata di tre anni a far data dalla stipula del presente contratto, per i "Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o competenza comunale", ricadenti nel territorio del Comune di Misilmeri, Codice CIG **71691612D0**; il tutto secondo quanto meglio precisato nel presente Accordo quadro e nei relativi allegati, documenti tutti che l'Impresa accetta senza riserva alcuna. Le parti si danno atto e dichiarano che il presente Accordo Quadro con un unico operatore - ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 - stabilisce le clausole e le condizioni che regolano l'affidamento di cui sopra durante il periodo di validità dell'accordo stesso.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa accetta incondizionatamente che l'Amministrazione nell'arco dei tre anni di durata dell'Accordo Quadro può non affidare alcun appalto, o affidare singoli appalti di importo complessivo inferiore a quello determinato per tutto l'accordo, senza che la stessa possa pretendere alcuna garanzia o risarcimento.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è pari ad Euro € 351.000,00 (euro trecentocinquantunomila/00), compresi € 70.000,00 (euro settantamila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e ad esclusione dell' I.V.A. I prezzi in base ai quali saranno contabilizzati i pagamenti dei lavori saranno quelli risultanti dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in fase di gara sul relativo Elenco prezzi posto a base di gara.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Impresa si impegna ad eseguire i lavori di cui dei successivi appalti specifici e dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo indicato nei relativi contratti comprende e compensa ogni e qualsivoglia attività e spesa, occorrente per l'affidamento, da realizzarsi secondo le più elevate regole dell'arte, secondo le prescrizioni e le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dall'elenco prezzi unitari posto a base di gara, per l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunti, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, di regolamenti e/o di ogni ulteriore atto normativo, applicabili al rapporto di che trattasi.

ART. 2

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALI E RITARDI

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016, l'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali d'intesa tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico – Impresa, sulla base delle quali si procederà a singoli specifici appalti in relazione alle priorità che l'Amministrazione Comunale assegnerà ai singoli interventi. Pertanto, con la presente procedura, il Comune di Misilmeri intende regolamentare gli affidamenti di appalti specifici concernenti l'esecuzione dei relativi lavori di manutenzione. La durata dell'Accordo Quadro sarà di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro. I singoli appalti saranno corredati da singole perizie, necessarie a definire le opere specifiche e a disciplinare quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza, che saranno trasmesse all'Impresa appaltatrice con appositi elaborati e documenti. Considerato che l'Accordo Quadro è stipulato con un unico Operatore Economico, il singolo appalto specifico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016, verrà attivato dall'Amministrazione con l'Aggiudicatario attraverso affidamenti contrattuali specifici corredati degli elaborati grafici necessari a scala adeguata, oltre il PSC (ove necessario) per definire con completezza il quadro della lavorazioni, attenendosi alle condizioni generali di cui all'accordo, comprese quelle contenute

all'interno del Capitolato e del presente contratto, nonché negli allegati dell'Accordo Quadro.

Intervenuta la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la Stazione appaltante disporrà all'Impresa l'esecuzione di singoli appalti. Per i singoli appalti specifici sarà stipulata la forma contrattuale idonea, in relazione all'entità del contratto. Lo schema di contratto (ovvero foglio patti e condizioni ovvero scrittura privata, registrata solo in caso d'uso), sarà sottoscritto dalla Stazione appaltante e dall'Impresa.

Ciascun appalto sarà corredato da un progetto che, ove necessario, dovrà essere sottoposto alle verifiche/validazioni ed approvazioni di legge senza che il contraente abbia nulla a pretendere per i tempi necessari alla acquisizione dei pareri di legge. Intervenuta l'eventuale approvazione del progetto esecutivo, si procederà alla stipula del contratto e poi alla consegna dei lavori con apposito verbale ed alle condizioni e termini di cui all'allegato Capitolato Speciale d'Appalto. Le sospensioni o le proroghe relative all'esecuzione dei lavori oggetto dei singoli appalti restano disciplinate ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto e della normativa di riferimento. Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l'ultimazione dei lavori oggetto di Contratto, per ogni giorno naturale e consecutivo di tale ritardo, viene applicata la penale disciplinata dal richiamato Capitolato Speciale di Accordo Quadro, cui integralmente si rinvia, salvo il diritto della Stazione appaltante di effettuare le prestazioni oggetto del contratto in danno dell'Impresa inadempiente, nonché di risolvere il presente Contratto. La penale verrà applicata mediante una detrazione corrispondente all'importo dovuto da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato il ritardo. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da eventuali stati di avanzamento ancora da liquidare nonché mediante incameramento definitivo delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere fino a concorrenza della somma dovuta, con conseguente obbligo dell'Impresa di reintegrare immediatamente le garanzie medesime.

ART. 3 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n., emessa in data/..../..... dalla compagnia, con firma regolarmente legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto. Tale fidejussione è pari al 2% (due percento) dell'importo dell'Accordo Quadro al netto del ribasso d'asta, ai sensi dell' art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ed ha durata pari alla durata dell'Accordo Quadro (tre anni). La garanzia deve coprire espressamente l'impegno ad eseguire, senza recedere, i lavori che verranno inseriti nei singoli appalti specifici e gli

eventuali lavori realizzati in reperibilità, a chiamata. Per tale ragione, con riferimento a questa seconda ipotesi, deve garantire il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Impresa, degli interventi in reperibilità e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e con il Capitolato speciale d'appalto allegato.

All'atto della stipulazione dei singoli contratti attuativi la Ditta deve presentare idonea garanzia fideiussoria, da prestare in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del "Codice", pari al 10 per cento dell'importo del singolo appalto, per una validità pari al tempo di esecuzione fissato per i lavori dell'appalto, e, comunque, fino alla consegna all'Amministrazione dei lavori dell'appalto specifico e alla chiusura amministrativo-contabile degli stessi.

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Impresa, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi della suddetta garanzia fidejussoria nei seguenti casi:

- a. maggiori somme sostenute dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b. maggiori somme corrisposte dall'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- c. corresponsione di quanto dovuto dall'Impresa, per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- d. applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro, con conseguente detrazione fino alla concorrenza della somma dovuta.

L'Impresa è obbligata a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui la Stazione Appaltante si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di mancata reintegrazione, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere i ratei dei prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l'ammontare della garanzia medesima.

La garanzia fidejussoria, come fornita, prevede espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di limitazione dell'obbligo fidejussorio al medesimo termine dell'obbligazione principale;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia sarà svincolata conformemente alle disposizioni di cui all'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Tale garanzia fidejussoria cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell'ultimo appalto specifico, come risultante dal relativo certificato.

ART. 4

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il presente Accordo Quadro non può essere ceduto a pena di nullità, ferme restando le previsioni di cui al D. LGS. 50/2016.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%.

L'impresa aggiudicataria, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali indicate nel bando di gara devono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate eventualmente necessarie al completamento dei lavori, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

L'affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a. che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- c. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- d. che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti

previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 159/2011.

Eventuali subappalti sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1. che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
2. che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
3. che l'impresa che si avvale del subappalto alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
4. che prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l'Impresa dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici, se prevista;
5. l'Impresa dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti.

L'Impresa resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

ART. 5

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l'Impresa è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa è obbligata:

- ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55;
- al versamento all'INAIL nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale;
- al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni

scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Comunale di Misilmeri si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Contraente per l'affidamento e di procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente Accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 6 COPERTURE ASSICURATIVE

Il Contraente tiene indenne l'Amministrazione Comunale di Misilmeri " da responsabilità per danni a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell'affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

Ai sensi dell'art. 104 del D.L. 50/2016, l'Impresa è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Impresa, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, la stipula, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante:

1. di polizze relative all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 1.000.000,00 (uno milioni) per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo";
2. di una Polizza assicurativa del tipo CAR "tutti i rischi del costruttore", con un ammontare pari al valore complessivo dell'appalto con validità dall'inizio dei lavori al collaudo finale. La polizza dovrà comprendere nel novero degli assicurati anche il Committente e dovrà essere stipulata

prima della firma del Contratto di Appalto con decorrenza dalla consegna dei lavori. Tutte le polizze assicurative stipulate dall'Impresa dovranno prevedere la clausola di non rivalsa sul Committente.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto specifico, al quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

ART. 7

CONSEGNA DEI LAVORI, TERMINE E LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente Accordo quadro ha una durata di tre anni, a far data dalla stipula del presente accordo o fino all'esaurimento dell'importo di cui all'articolo che precede, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei tre anni.

L'Accordo Quadro troverà concreta applicazione secondo le modalità, formalità e termini indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La consegna dei lavori, il loro inizio e termine per la esecuzione, ove già non regolati nel Capitolato Speciale d'Appalto, saranno trattati nei singoli appalti.

L'Impresa dovrà garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori, anche nel caso di emissione contemporanea di più appalti con la medesima scadenza.

ART. 8

SICUREZZA DEI LAVORI

L'Impresa, prima della consegna di ciascun lavoro dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

Inoltre, l'Impresa dovrà ottemperare a quanto prescritto dall'art. 26 e dagli artt. 96 e 97 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è il Comune di Misilmeri;
- che il Responsabile dei Lavori, nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 50/2016, è il Responsabile Unico del Procedimento.

L'Impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 97 del D. Lgs. 81/08, a predisporre il "Piano Operativo di Sicurezza" secondo quanto indicato nell'allegato XV al medesimo decreto ed in particolare ad indicare:

- I dati relativi all'impresa esecutrice;
- Anagrafica dell'impresa esecutrice;
- Rappresentante legale (datore di lavoro);
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro;
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa;
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria);
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale ed, eventualmente, di cantiere;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza);
- I dati relativi al singolo cantiere;
- Ubicazione del cantiere;
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa;
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere;
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera);
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'Impresa;
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente

(MC);

- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni;
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere;
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente;
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere;
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere;
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza;
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi;
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;
- Organizzazione e viabilità del cantiere;
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa;
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo;
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo;
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti;
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97;
- modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza;
- modalità di revisione del piano di sicurezza operativo;
- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Impresa, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Impresa ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.
- L'Impresa dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

ART. 9

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Prima di dare inizio a ciascun lavoro l'Impresa è tenuto a verificare, presso tutti gli Enti Erogatori, la esatta localizzazione di eventuali sottoservizi.

Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in presenza di sottoservizi si intende compreso e compensato con i prezzi di elenco.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea la Stazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

L'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

la Stazione appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 10

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La perizia dei lavori di ogni singolo appalto conterrà il relativo cronoprogramma che sarà allegato anche al verbale di consegna. Ogni ulteriore norma regolamentare sarà contenuta nel contratto relativo al singolo appalto.

ART. 11

SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

La normativa relativa alla sospensione e ripresa dei lavori da applicarsi ai singoli appalti costituenti l'Accordo Quadro è quella che deriva espressamente dall'applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma dei lavori.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

ART. 12

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre a tutto quanto meglio specificato nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, e da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo del Contratto medesimo, tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito indicate:

- a. apportare le modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché predisporre ed apportare le eventuali modifiche ed integrazioni al Piano Operativo di Sicurezza alle condizioni e termini di cui alla normativa di riferimento ed al Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente atto e dal DUVRI;
- b. provvedere alla realizzazione dei lavori oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole dell'arte, in piena conformità agli elaborati progettuali, nonché alle previsioni tutte del Contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti;
- c. eseguire, a sua cura e spese, tutte le prestazioni comunque necessarie per realizzare i lavori oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole dell'arte e consegnarlo perfettamente funzionante ed idoneo all'uso cui l'opera è destinata, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nell'Accordo Quadro e nei relativi atti discendenti;
- d. demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che l'Amministrazione aggiudicatrice accerti eseguite in difformità alle più elevate regole dell'arte ovvero in difformità rispetto alle previsioni contrattuali ed alla normativa di riferimento, provvedendo all'eliminazione di tutti i difetti e/o vizi di costruzione;
- e. confermare il nominato Direttore Tecnico nella persona dell'....., nato a (.....) il giorno In caso di sua sostituzione, il nuovo Direttore Tecnico potrà operare solo previo consenso espresso dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- f. fornire all'Amministrazione aggiudicatrice ogni indicazione relativa ai contratti di subappalto ed ai subcontratti, nonché quelle relative a tutti gli elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella legge n.° 136/2010 e s.m.i.;
- g. fornire alla Direzione dei Lavori copia dei contratti collettivi di lavoro applicati nei propri cantieri e vigenti al momento della esecuzione dei lavori;
- h. adempiere ogni altra prestazione, adempimento, onere od obbligo come specificato nel presente Contratto, nel Capitolato Generale di Appalto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, tutti da intendersi compresi e compensati dai prezzi contrattuali offerti dall'Impresa;
- i. ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta necessari per l'approvazione delle perizie relative ad ogni singolo appalto e per la corretta esecuzione dei relativi lavori di manutenzione, ivi compresi quelle necessarie per i rilievi con droni, secondo le prescrizioni delle Autorità per la sicurezza del volo;

j. rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative introdotte anche successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e degli atti discendenti.

ART. 13

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Le opere afferenti il presente Accordo Quadro si eseguono a misura ai sensi della vigente legge sui Lavori Pubblici e secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Nell'ammontare dell'appalto, valutato a misura, sono compresi tutti i lavori, spese ed oneri necessari di qualsiasi genere, ivi compresi gli oneri per la formazione delle piste e per i danni di qualunque genere provocati a terzi, per il ripristino delle aree interessate e quanto altro necessario per l'esecuzione delle indagini.

Il prezzo dell'appalto, che rimane fisso ed invariabile, salvo quanto sopra detto, è remunerativo di tutti gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere per realizzare il lavoro finito in ogni sua parte e perfettamente funzionante nel rispetto di tutte le norme vigenti, nonché per assolvere ogni altro obbligo derivante dall'osservanza delle norme del presente Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto.

In virtù delle norme vigenti non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

ART. 14

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Per l'esecuzione dei lavori all'affidatario è dovuta all'Impresa una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo del contratto applicativo, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto stesso ed entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertato dal RUP.

Si evidenzia che l'anticipazione da erogare va commisurata all'importo dei singoli appalti rientranti nel suddetto Accordo Quadro e, pertanto, le norme che la regolano vanno riferite ai singoli appalti specifici, come gli importi e la tempistica di erogazione e di compensazione.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento

dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 3 del presente Accordo Quadro, è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'Impresa, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

L'Impresa è tenuta ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto.

I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto dall'Impresa e da questo formalmente comunicato all'Amministrazione Comunale di Misilmeri all'atto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, in uno con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto corrente.

L'Impresa è obbligata a comunicare alla Stazione appaltante aggiudicatrice, entro e non oltre 7 (sette) giorni, mediante Raccomandata A.R. ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

L'Impresa si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante aggiudicatrice ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro.

Saranno considerate come non apposte le eventuali clausole contenute negli allegati al presente atto che contrastino con la citata normativa.

ART. 15 CONTROLLI

L'Impresa dichiara di ben conoscere le disposizioni che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e quelle che regolano il finanziamento delle opere oggetto dell'appalto e di accettare i controlli che verranno disposti in corso d'opera, nonché di osservare tutte le altre norme relative.

ART. 16 SPECIFICHE, MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) mesi dall'ultimazione dei lavori di ciascun appalto specifico ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle

caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

ART. 17

MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di insorgenza di controversie si applicheranno le norme vigenti di cui al Capitolato Speciale d'Appalto. Il foro competente è quello di Palermo.

ART. 18

DOCUMENTI COSTITUENTI L'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante del presente Accordo quadro, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Offerta a prezzi unitari e, per quanto non in contrasto con esso, i seguenti documenti:

- il vigente Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al DM 145/2000;
- Decreto Legislativo n. 50/2016, Nuovo Codice dei contratti e ss.mm.ii.; - Decreto Legislativo 5 ottobre 2010, Nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni, per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;
- Il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le norme UNI, ANDIS, AWWA e tutte le altre norme e normalizzazioni richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per patto non saranno allegati i predetti documenti di cui le parti dichiarano di esserne edotti.

Saranno invece allegati, oltre al Capitolato Speciale d'Appalto e all'Offerta economica prodotta in sede di gara, i seguenti elaborati:

- a. Relazione generale;
- b. Elenco prezzi unitari;
- c. l'attestazione SOA, categoria (_____), classifica , riferita a _____, rilasciata al Contraente dalla società _____, con certificato n. _____, valido

fino al _____

d. Clausole di legalità;

e. la polizza relativa alla garanzia fideiussoria rilasciata a titolo di cauzione definitiva n. _____ del _____, emessa dalla _____ - con sede legale in _____, Via _____, n. __, fino alla concorrenza della somma di Euro _____, con firma regolarmente legalizzata dal dott. _____, Notaio in _____ iscritto presso il Collegio Notarile di _____ ;

f. la polizza di assicurazione per la Copertura assicurativa di ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone e a cose, n. _____ del _____, rilasciata dalla " _____ " , con sede legale in _____, Via _____ n. __ , con "Somme assicurate alla stipula" per Euro , e con "Massimali/sinistro alla stipula" per Euro);

g. la dichiarazione del Contraente, presentata in sede di offerta, che si allega al presente atto sotto la lettera "___", con cui è stata manifestata l'intenzione di subappaltare, per una quota del __% (_____ per cento) del valore del Servizio di _____;

h. la dichiarazione, che si allega al presente Accordo quadro sotto la lettera '___', resa dal Contraente, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, contenente l'intenzione di avvalersi dei requisiti dell'Impresa ausiliaria " _____ " , con sede legale in _____ , Via _____ n. __, codice fiscale _____, partita /VA _____, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al/ai punto ___ del Bando di gara.

Il presente Accordo viene accettato dall'Impresa con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nell'Accordo quadro ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati. L'Impresa resta obbligata alla prestazione secondo le disposizioni normative vigenti nazionali e comunitarie, ed in particolare, si richiamano, per quanto applicabili al presente Accordo, il D. Lgs. n. 50/2016, la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nonché il Bando di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, e la allegata documentazione.

Tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza di norme, condizioni e patti applicabili al presente Accordo quadro, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel corrispettivo dell'Accordo stesso.

ART. 19

DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

La Stazione appaltante ritiene in via assoluta che l'Impresa, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti e per il conferimento dei materiali di scavo o di risulta a discarica, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto.

In conseguenza i prezzi offerti sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale si intendono, senza riserva alcuna, accettati dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto essi comprendono:

- a. per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
- b. per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;
- c. per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso con ogni accessorio.

Con la firma del contratto, l'Impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi Egli stesso ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio. Dichiaro altresì di aver preso visione diretta dei luoghi sui quali dovranno insistere le opere previste in progetto e di accettare il progetto predisposto dall'Amministrazione. La predisposizione e l'approvazione dei progetti da parte dell'Impresa non annulla o riduce, in ogni caso, la responsabilità dell'Impresa, il quale rimarrà unico responsabile della validità costruttiva di tutte le opere.

ART. 20

OSSERVANZA LEGGI, CAPITOLATI E REGOLAMENTI

L'Impresa dichiara di conoscere ed accettare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile tutte le norme del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP..

Per tutto quanto non sia in contrasto con le condizioni del contratto, del presente Accordo Quadro e del Capitolato Speciale, l'appalto è soggetto all'esatta osservanza del Codice dei Contratti pubblici, del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 145/2000, del Regolamento di

cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016) e di tutte le vigenti leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc.. che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l'oggetto dell'affidamento, emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende autonome, ecc.. che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'Impresa non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione, essendosi di ciò tenuto conto nel formulare l'offerta economica presentata in sede di gara.

Il prezzo del contratto comprende e compensa gli oneri conseguenti all'osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti alla data del contratto.

Per la Stazione Appaltante

Per l'impresa
